

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 16155/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 16155 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Pia Di Nonno, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonello Frasca ed Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, Federica Bergamini, Irina Badescu, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

- dell'esito delle prove scritte del concorso pubblico per esami (Area B - Soprintendenze archeologia, Belle Arti e paesaggio) per l'ammissione di settantacinque allievi del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia del Ministero della cultura, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97, del 7 dicembre 2021, nella parte in cui non ammette la dott.ssa Maria Pia Di Nonno alle prove orali, come da avviso pubblicato il 21 ottobre 2022 sul portale internet della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto e della Sottocommissione per l'Area B - Soprintendenze archeologia, Belle Arti e paesaggio, ivi inclusi i verbali del 6 giugno 2022, del 5 luglio 2022, del 6 luglio 2022, dell'11 luglio 2022, del 1° settembre 2022, del 19 settembre 2022 e del 17 ottobre 2022;
- della nota 2022-SPBCAOO-0004401(0) Riscontro richiesta integrazione accesso agli atti, della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali del 1° dicembre 2022;
- di tutti gli atti, provvedimenti e/o comportamenti relativi alla correzione delle prove scritte della dott.ssa Maria Pia di Nonno;
- nonché di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- del decreto direttoriale dell'8 marzo 2023 n. 326 (DG-OR|08/03/2023|DECRETO 326) del Direttore Generale Organizzazione Servizio II e del Direttore del Servizio del Ministero della Cultura, recante la "Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di

seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei”, pubblicate anche sul portale <https://candidatureconcorsi.it> e con avviso nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 24 marzo 2023;

- degli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

altresì del decreto direttoriale del 15 marzo 2024 n. 392 (DG-OR|15/03/2024|DECRETO 326) del Direttore Generale Organizzazione Servizio II e del Direttore del Servizio del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data sul portale della Fondazione Scuola Beni Attività Culturali, recante le “graduatorie finali di merito relative alla conclusione del “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei” (rif. G.U. - 4^a Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 97 del 7 dicembre 2021) - Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;

(ii) di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;

TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

del decreto direttoriale del 24 aprile 2024 n. 617 (DGOR|24/04/2024|DECRETO 617) del Direttore Generale Organizzazione Servizio II e del Direttore del Servizio del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data sul portale della Fondazione Scuola Beni Attività Culturali, recante la parziale rettifica del decreto direttoriale 392 del 15 marzo 2024, con conseguente approvazione della graduatoria finale di merito concernente l'area professionale B – Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del primo corso-concorso per la selezione e formazione di cinquanta

nuovi dirigenti tecnici del Ministero della Cultura, nelle aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei;

(ii) di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura;

Rilevato che per la trattazione del merito sul ricorso in epigrafe è stata fissata l'udienza pubblica del 18 giugno 2024;

Considerato che, con atto notificato in data 6 maggio 2024 e depositato in giudizio il 7 maggio 2024, è stato proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, per cui non sussistono più i termini a difesa stabiliti *ex lege*;

Ritenuto di dover, pertanto, di rinviare all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2024 la trattazione del merito sul ricorso in epigrafe;

Ritenuto che, ferma restando comunque la necessità di accertare la corretta instaurazione del contraddittorio processuale, esso vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della presente impugnativa;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito *web*

dell'Amministrazione, in accoglimento di apposita istanza di parte ricorrente, da eseguirsi con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione, dal quale risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei tre atti per motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei tre atti per motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza - il testo integrale degli stessi ricorso introduttivo e tre atti per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo ed i tre ricorsi per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà

rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e dei tre ricorsi per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'Amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- DISPONE il RINVIO del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2024 per la trattazione del merito;
- DISPONE l'INTEGRAZIONE del CONTRADDITTORIO con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 maggio 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO